



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione generale e le Prefetture – Uffici territoriali del Governo

All. 1

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO – BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VAL D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura
AOSTA

e p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Delibera Garante n. 32 del 18.09.2026. Raccomandazione n. 05 del 18 settembre 2026 recante "Principi e indirizzi in materia di accessibilità, fruibilità e piena partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo".

Si trasmette la Raccomandazione in oggetto, volta a definire linee guida, principi ed indirizzi relativamente alla partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo, e che ha l'obiettivo di rendere sempre più fruibili per tutti gli spettatori, anche per chi è portatore di disabilità, gli spettacoli dal vivo svolti nelle varie città del territorio, in pari condizioni di dignità e autonomia, secondo un principio di uguaglianza.

Al fine di garantire condizioni sempre più capillari e uniformi di accessibilità e partecipazione agli spettacoli sull'intero territorio nazionale, si invitano le SS.LL. a favorirne la massima diffusione.

Si ringrazia.

dz

Il Vice Capo Dipartimento/Vicario
Direttore Generale
Amato



IN EVIDENZA, a mezzo PEC

al Ministero dell'Interno
PEC gabinetto.ministro@pec.interno.it

al Ministero della Cultura
PEC udcm@pec.cultura.gov.it

al Ministero del Turismo
PEC segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

al Ministro per lo Sport
PEC ufficiospo@pec.governo.it

alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
PEC conferenza@pec.regioni.it

all'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
PEC amministrazione@pec.anci.it

e, per conoscenza

al Ministro per le disabilità
PEC ufficio.disabilita@pec.governo.it

Oggetto: Raccomandazione n.05 del 18 settembre 2026 recante "Principi e indirizzi in materia di accessibilità, fruibilità e piena partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo".

TRASMISSIONE.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, la Raccomandazione n. 05 del 18 settembre 2026, recante "Principi e indirizzi in materia di accessibilità, fruibilità e piena partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo", adottata dal Collegio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con Delibera n. 32 del 18 settembre 2026.

La Raccomandazione muove dalla considerazione che l'accessibilità agli spettacoli dal vivo non possa essere circoscritta alla mera possibilità materiale di ingresso al luogo dell'evento, ma debba riguardare l'intera esperienza di partecipazione, dalla disponibilità delle informazioni e dall'acquisto del titolo di ingresso fino alla fruizione del posto e dei servizi, alla comunicazione, alla sicurezza e all'uscita, in condizioni di dignità, autonomia e uguaglianza.

Alla luce di quanto sopra, si **invita ciascuna Amministrazione**, nell'ambito delle rispettive competenze, a tenere conto dei principi e degli indirizzi contenuti nella

Raccomandazione e a favorirne la più ampia conoscenza presso le amministrazioni, gli enti, le strutture e gli operatori interessati.

L'Autorità **continuerà** a monitorare le criticità emergenti, anche attraverso le segnalazioni ricevute, e a promuovere le conseguenti interlocuzioni istituzionali, al fine di favorire la progressiva diffusione di condizioni di accessibilità e partecipazione sempre più uniformi sull'intero territorio nazionale. La Raccomandazione prevede espressamente tale attività di monitoraggio e confronto con le amministrazioni e i soggetti interessati.

Distinti saluti.

Il **Direttore Generale** Ufficio del Garante
Ing. **Ciro Verdoliva**
_____ *firmato digitalmente* _____

Si allegano:

1. Delibera n. 32 del 18 settembre 2026;
2. Raccomandazione n. 05 del 18 settembre 2026.



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

Allegato "A"

RACCOMANDAZIONE n.05 del 18 settembre 2026

recante principi e indirizzi in materia di
accessibilità, fruibilità e piena partecipazione
delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo

1. Accessibilità come principio generale e criterio di proporzionalità

L'accessibilità deve riguardare l'intera esperienza di partecipazione allo spettacolo, dalla ricerca delle informazioni e dall'acquisto del biglietto fino all'ingresso, alla scelta e fruizione del posto, all'utilizzo dei servizi, alla comunicazione, alla sicurezza e all'uscita. La progettazione degli eventi deve essere orientata ai principi dell'accessibilità e, per quanto possibile, della progettazione universale. Quando le misure generali non siano sufficienti rispetto alla situazione concreta della persona, deve essere valutato l'accomodamento ragionevole secondo quanto previsto dall'ordinamento.

L'attuazione delle misure di accessibilità deve avvenire secondo criteri di **proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza**, tenendo conto della natura e del contenuto dell'evento, della capienza, della durata, delle caratteristiche del luogo, della complessità organizzativa, degli oneri organizzativi ed economici connessi alle misure da adottare e dell'eventuale utilizzo di risorse pubbliche.

Non è infatti ragionevole richiedere a un piccolo spettacolo destinato a poche persone la medesima organizzazione prevista per un concerto, un festival o una manifestazione alla quale partecipino migliaia di spettatori. Personale dedicato, servizi di assistenza, strumenti di comunicazione accessibile, interpretariato LIS, sottotitolazione, audiodescrizione, tecnologie assistive e modalità organizzative devono pertanto essere calibrati sulle effettive caratteristiche dell'evento.

Il principio di proporzionalità opera, tuttavia, **sulle modalità e sull'intensità delle misure da adottare e non sull'esistenza del diritto all'accessibilità e alla non discriminazione**. Anche negli eventi di ridotte dimensioni restano quindi fermi il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il divieto di discriminazione, l'osservanza dei requisiti di accessibilità previsti dalla normativa applicabile, la disponibilità di informazioni chiare, l'assenza di ostacoli procedurali ingiustificati, la considerazione delle esigenze di sicurezza e la valutazione dell'accomodamento ragionevole quando necessario.

2. Posti, spazi, percorsi e libertà di scelta

Gli organizzatori e i gestori assicurano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di posti, spazi e percorsi accessibili e ne garantiscono l'effettiva fruibilità.

L'Autorità raccomanda che, ove le condizioni strutturali e di sicurezza lo consentano, i posti e gli spazi accessibili non siano concentrati sistematicamente in una sola area, ma siano distribuiti in modo da offrire alle persone con disabilità una effettiva possibilità di scelta e condizioni di visibilità e fruizione comparabili a quelle degli altri spettatori.

La collocazione delle persone con disabilità non deve determinare, in assenza di ragioni tecniche o di sicurezza adeguatamente motivate, forme di separazione o marginalizzazione. L'accessibilità deve inoltre assicurare continuità tra ingresso, posto assegnato, servizi igienici, punti ristoro, spazi comuni, aree di assistenza e uscita.

Quando siano presenti aree di parcheggio nella disponibilità dell'organizzatore, particolare attenzione deve essere riservata alla fruibilità degli stalli riservati e alla continuità del percorso fino all'ingresso. Nei grandi eventi deve essere valutata anche la predisposizione, ove possibile, di adeguate aree per la salita e la discesa delle persone con ridotta mobilità.

3. Partecipazione insieme alle persone scelte

La partecipazione a uno spettacolo costituisce anche esperienza relazionale. Deve pertanto essere favorita, per quanto possibile, la partecipazione della persona con disabilità accanto o in prossimità dell'accompagnatore, del caregiver o delle altre persone con le quali abbia scelto di partecipare.

L'utilizzo di un posto accessibile non dovrebbe comportare automaticamente la separazione della persona dal proprio gruppo. Analogamente devono essere previste soluzioni appropriate per le persone accompagnate da cane guida.

4. Prenotazione e acquisto dei biglietti

La disabilità non deve determinare procedure di prenotazione e acquisto ingiustificatamente più onerose, lunghe o incerte rispetto a quelle previste per il pubblico generale.

Ove tecnicamente possibile, i posti accessibili dovrebbero essere visibili e prenotabili attraverso le medesime piattaforme utilizzate dagli altri spettatori, consentendo nella stessa procedura la prenotazione del posto della persona con disabilità e di quello dell'accompagnatore e rendendo conoscibili collocazione, disponibilità e condizioni economiche.

Quando la procedura ordinaria non sia utilizzabile, deve essere assicurato un canale alternativo realmente accessibile e tempestivo. Telefonate, e-mail o procedure separate possono rappresentare strumenti integrativi di assistenza, ma non dovrebbero costituire l'unica modalità di acquisto quando sia ragionevolmente possibile integrare i posti accessibili nel normale sistema di vendita.

L'eventuale impossibilità di soddisfare una richiesta dovrebbe ricevere un riscontro tempestivo e motivato, accompagnato, ove possibile, dall'indicazione di una soluzione alternativa.

5. Informazione preventiva e Dichiarazione di Accessibilità

La persona deve poter conoscere con adeguato anticipo le effettive condizioni nelle quali potrà partecipare allo spettacolo. Le informazioni devono riguardare, in relazione alle caratteristiche dell'evento, i posti disponibili e le modalità di prenotazione, l'accessibilità degli ingressi e dei percorsi, i servizi igienici e gli altri servizi, l'eventuale disponibilità di tecnologie o servizi di comunicazione accessibile, le modalità di accesso con cane guida, le condizioni di parcheggio, le eventuali misure previste per l'accompagnatore e le modalità per richiedere assistenza o un accomodamento ragionevole.

La generica indicazione secondo cui un luogo o un evento è "accessibile" non è sufficiente quando non consenta alla persona di valutare autonomamente la concreta fruibilità dell'esperienza. L'informazione deve essere pertanto specifica, comprensibile,

aggiornata e riferita alle caratteristiche effettive del singolo evento e del luogo nel quale esso si svolge.

Nell'attuale ordinamento italiano **non è prevista, in via generale, una Dichiarazione di Accessibilità specificamente riferita al singolo evento o spettacolo dal vivo**, intesa quale documento unitario, obbligatorio e standardizzato volto a rappresentarne complessivamente le condizioni di accessibilità fisica, organizzativa, comunicativa e dei servizi.

Il quadro normativo vigente conosce tuttavia strumenti di diversa natura che perseguono finalità di trasparenza e verificabilità dell'accessibilità.

La legge 9 gennaio 2004, n. 4, e la relativa disciplina attuativa prevedono specifici obblighi in materia di accessibilità degli strumenti informatici e, per i soggetti e nei casi previsti dalla normativa, la **Dichiarazione di Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili**. Si tratta, tuttavia, di uno strumento riferito all'accessibilità digitale e non di una dichiarazione complessiva relativa alle condizioni di partecipazione a uno spettacolo dal vivo.

Un ulteriore e più recente quadro di riferimento è costituito dalla **direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act**, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, le cui disposizioni trovano applicazione, per i prodotti e i servizi ricompresi nel relativo ambito, a decorrere dal 28 giugno 2025.

Tale disciplina non introduce una "Dichiarazione di Accessibilità dell'evento dal vivo" e, per i servizi, non prevede una dichiarazione coincidente con quella disciplinata dalla legge n. 4 del 2004. Essa stabilisce tuttavia rilevanti obblighi di informazione in capo ai fornitori dei servizi interessati, chiamati a rendere disponibili al pubblico, in modalità accessibili, informazioni che descrivano il servizio e le modalità attraverso le quali esso soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilità.

Particolare rilievo assume, anche con riferimento agli spettacoli dal vivo, l'inclusione tra i servizi disciplinati dal decreto legislativo n. 82 del 2022 dei **servizi di commercio elettronico**. I servizi digitali attraverso i quali viene effettuata, ad esempio, la vendita o la prenotazione online dei titoli di ingresso a uno spettacolo possono quindi essere soggetti ai requisiti previsti dall'European Accessibility Act. Tale disciplina riguarda tuttavia l'accessibilità del servizio di commercio elettronico e **non costituisce una regolamentazione generale dell'accessibilità fisica, organizzativa e complessiva dello specifico evento o del luogo nel quale esso si svolge**.

L'assenza di una specifica Dichiarazione di Accessibilità dell'evento non esclude, naturalmente, gli obblighi di accessibilità, non discriminazione, adozione degli accomodamenti ragionevoli e rispetto delle diverse disposizioni applicabili ai luoghi, ai servizi e all'organizzazione dello spettacolo. Proprio la pluralità delle fonti normative e dei soggetti che possono concorrere alla realizzazione dell'evento rende tuttavia utile uno strumento unitario attraverso il quale siano rappresentate preventivamente e in maniera verificabile le effettive condizioni di partecipazione.

L'Autorità individua pertanto quale **buona pratica** l'adozione di una **Dichiarazione di Accessibilità dell'evento**, da rendere pubblica con adeguato anticipo e, ove possibile, prima dell'apertura della vendita o della distribuzione dei titoli di ingresso.

La Dichiarazione dovrebbe essere improntata a un **principio di proporzionalità**, affinché lo strumento non si trasformi in un adempimento eccessivamente gravoso rispetto alle caratteristiche dell'iniziativa. La struttura, l'estensione e il grado di dettaglio delle informazioni devono pertanto essere commisurati alla **dimensione e alla capienza dell'evento, al numero previsto di partecipanti, alla complessità organizzativa, alle caratteristiche del luogo nel quale esso si svolge e alla natura dei servizi offerti**.

Per eventi di ridotte dimensioni o destinati a un numero limitato di partecipanti, la Dichiarazione può conseguentemente assumere una forma semplice e sintetica, purché contenga comunque le informazioni essenziali necessarie a consentire alla persona con disabilità di conoscere preventivamente le concrete condizioni di partecipazione.

Per gli eventi di maggiore capienza o complessità organizzativa, e in particolare per quelli organizzati, patrocinati, finanziati o comunque sostenuti con risorse pubbliche, la Dichiarazione dovrebbe invece assumere una forma maggiormente strutturata, fornendo informazioni dettagliate sulle condizioni di accessibilità, sui posti disponibili, sulle modalità di prenotazione e ingresso, sui percorsi e sui servizi igienici accessibili, sui servizi e sulle tecnologie di comunicazione eventualmente disponibili, sulle condizioni previste per gli accompagnatori, sulle misure di sicurezza, sui parcheggi, sull'assistenza disponibile e sulle procedure attraverso le quali richiedere specifici sostegni o accomodamenti ragionevoli.

Il principio di proporzionalità deve riguardare **la complessità e il grado di formalizzazione della Dichiarazione e non il diritto della persona a ricevere le informazioni essenziali necessarie per poter decidere consapevolmente se e a quali condizioni partecipare all'evento.**

Ai fini dell'effettività di tale strumento assume particolare rilievo la **chiara individuazione dei soggetti responsabili delle informazioni dichiarate.** Nell'organizzazione di uno spettacolo possono infatti intervenire soggetti diversi: organizzatore, produttore, promotore, gestore della struttura, proprietario dell'immobile, concessionario, società di ticketing, soggetti incaricati della sicurezza o dei servizi di assistenza. È necessario evitare che tale pluralità determini incertezze o reciproci rinvii di responsabilità nei confronti delle persone con disabilità.

A tal fine l'Autorità ritiene opportuno che la Dichiarazione sia predisposta secondo i seguenti principi.

a) Soggetto responsabile della redazione e della sottoscrizione

La Dichiarazione dovrebbe essere predisposta e sottoscritta dal **soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento**, attraverso il proprio legale rappresentante o altro soggetto formalmente individuato.

L'organizzatore acquisisce, quando necessario, dal gestore del luogo, dai tecnici competenti e dagli altri soggetti coinvolti le informazioni necessarie alla corretta predisposizione della Dichiarazione.

Qualora l'organizzatore e il gestore del luogo siano soggetti diversi, il gestore dovrebbe fornire informazioni complete e aggiornate in merito alle caratteristiche strutturali e funzionali della sede, l'organizzatore assicura, sulla base delle informazioni acquisite dai soggetti competenti, la corretta rappresentazione delle condizioni complessive nelle quali si svolgerà lo specifico evento.

b) Comunicazione all'amministrazione competente

Ove per lo svolgimento dell'evento sia prevista la presentazione di una SCIA, di un'istanza, di una comunicazione o di altra documentazione amministrativa, la Dichiarazione di Accessibilità può essere allegata alla documentazione trasmessa al **Comune, al SUAP o alla diversa amministrazione competente**, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

Nell'attuale quadro normativo la Dichiarazione costituisce uno strumento di trasparenza, responsabilizzazione e programmazione e **non rappresenta, di per sé, un autonomo requisito autorizzatorio**, salvo diversa previsione legislativa o regolamentare.

L'inserimento della Dichiarazione nell'ambito della documentazione relativa all'evento può tuttavia contribuire a fare dell'accessibilità un elemento considerato sin dalla fase di programmazione e organizzazione dello spettacolo, anziché una questione affrontata soltanto a seguito della richiesta o della segnalazione della singola persona.

c) Pubblicazione e informazione preventiva al pubblico

La Dichiarazione, o almeno una sua versione informativa completa, facilmente comprensibile e accessibile, dovrebbe essere resa pubblicamente disponibile con adeguato anticipo e, ove possibile, **prima dell'apertura della vendita o della prenotazione dei titoli di ingresso.**

Le informazioni dovrebbero essere pubblicate sul sito dell'organizzatore, sulla pagina ufficiale dell'evento e, quando tecnicamente possibile, sulle piattaforme utilizzate per la vendita o la prenotazione dei biglietti.

La persona con disabilità deve poter conoscere prima dell'acquisto, tra l'altro, se e come può accedere all'evento, le caratteristiche dei posti disponibili, le eventuali modalità specifiche di prenotazione, le condizioni previste per l'accompagnatore, l'accessibilità dei servizi igienici, degli ingressi, dei percorsi e dei parcheggi, la presenza di tecnologie o servizi di comunicazione accessibile e il riferimento attraverso il quale richiedere informazioni, assistenza o un accomodamento ragionevole.

La pubblicazione preventiva costituisce uno strumento essenziale affinché la persona possa esercitare una scelta libera e consapevole e non sia costretta a verificare soltanto dopo l'acquisto del biglietto, o addirittura al momento dell'ingresso, l'effettiva possibilità di partecipare allo spettacolo.

d) Conservazione, verificabilità e rapporto con l'Autorità Garante

L'Autorità non ritiene necessario raccomandare, quale regola generale, la trasmissione preventiva delle Dichiarazioni relative a ogni singolo evento

La Dichiarazione dovrebbe tuttavia essere **conservata dal soggetto organizzatore**, unitamente agli eventuali documenti e alle informazioni sulla base dei quali è stata predisposta, ed essere resa disponibile o trasmessa all'Autorità Garante, alle amministrazioni competenti o agli altri organismi titolati a effettuare verifiche, quando richiesta nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Per gli eventi di particolare rilevanza, elevata capienza o complessità, nonché per quelli organizzati o sostenuti con risorse pubbliche, l'Autorità potrà promuovere, anche in collaborazione con le amministrazioni competenti, la raccolta periodica di dati sintetici e standardizzati, utili al monitoraggio delle condizioni di accessibilità degli spettacoli dal vivo e alla diffusione delle buone pratiche sul territorio nazionale. Alla luce di tali principi, l'Autorità individua quale possibile formula generale di riferimento la seguente:

«La Dichiarazione di Accessibilità dell'evento è predisposta e sottoscritta dal soggetto responsabile dell'organizzazione, sulla base delle informazioni fornite dal gestore del luogo e dagli eventuali tecnici e soggetti competenti. Essa descrive, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione, alla capienza, al numero previsto di partecipanti, alla complessità organizzativa e alle caratteristiche dell'evento, le effettive condizioni di accessibilità e fruibilità, i servizi e i sostegni disponibili e le modalità per richiedere assistenza o accomodamenti ragionevoli. La Dichiarazione è resa pubblicamente disponibile, in formato accessibile e con adeguato anticipo e, ove possibile, prima dell'apertura della vendita o della distribuzione dei titoli di ingresso. Ove compatibile con le procedure previste per lo svolgimento dell'evento, essa può

essere allegata alla documentazione presentata all'amministrazione competente. La Dichiarazione è conservata dall'organizzatore ed è resa disponibile o trasmessa all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e alle altre autorità competenti su richiesta.»

La Dichiarazione di Accessibilità non deve essere intesa come mero adempimento formale, ma come strumento attraverso il quale l'organizzatore verifica preventivamente le condizioni di partecipazione all'evento, individua eventuali criticità, programma le misure necessarie e consente alle persone con disabilità di conoscere in anticipo e in maniera attendibile le condizioni nelle quali potranno esercitare, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio diritto alla partecipazione alla vita culturale, ricreativa e sociale.

6. Accessibilità sensoriale, comunicativa, cognitiva e relazionale

L'accessibilità non può essere identificata esclusivamente con l'eliminazione delle barriere architettoniche. Devono essere considerate anche le esigenze delle persone con disabilità sensoriali, cognitive, intellettive, relazionali e comunicative.

Interpretariato LIS, sottotitolazione, audiodescrizione, sistemi di ascolto assistito, materiali accessibili, comunicazione aumentativa e alternativa, segnaletica multimodale e altri strumenti devono essere valutati secondo proporzionalità, in relazione alla natura e al contenuto dello spettacolo, alla dimensione dell'evento, al pubblico atteso, alle richieste ricevute e alle concrete possibilità organizzative.

La presente Raccomandazione non comporta quindi che un evento di qualunque dimensione debba necessariamente disporre contemporaneamente di tutti i servizi possibili. Resta tuttavia fermo il dovere di non discriminazione e, quando sia rappresentata una specifica esigenza, la necessità di valutare le soluzioni ragionevolmente praticabili.

Per gli eventi di particolare rilevanza, per quelli destinati a un pubblico numeroso e per quelli finanziati con risorse pubbliche l'Autorità raccomanda un livello progressivamente più elevato di programmazione dell'accessibilità sensoriale e comunicativa.

7. Accomodamento ragionevole

Quando le misure generali di accessibilità non consentano alla singola persona di partecipare effettivamente all'evento in condizioni di uguaglianza con gli altri, deve essere valutata la possibilità di adottare un accomodamento ragionevole nei termini previsti dalla normativa vigente.

La valutazione deve essere concreta, tempestiva e riferita alla specifica situazione. Il rifiuto non può essere fondato esclusivamente sulla prassi ordinariamente seguita o sull'assenza di una soluzione già prevista dall'organizzazione.

Quando la misura richiesta non sia praticabile o risulti sproporzionata, deve essere verificata, ove possibile, l'esistenza di una soluzione alternativa idonea a consentire comunque la partecipazione.

L'accomodamento ragionevole costituisce uno strumento fondamentale di tutela individuale, ma non può essere utilizzato per sostituire stabilmente interventi generali di accessibilità che possano ragionevolmente essere predisposti in via preventiva.

8. Sicurezza e gestione delle emergenze

La sicurezza delle persone con disabilità deve essere considerata fin dalla progettazione dell'evento.

Nell'ambito della normativa vigente, i piani e le procedure di emergenza devono tenere conto, in misura adeguata alla natura e alle dimensioni dell'evento, delle esigenze delle

persone con ridotta mobilità e delle persone con disabilità sensoriali, cognitive o comunicative, valutando l'accessibilità delle vie di esodo, le modalità di assistenza, i sistemi di allarme e le forme di comunicazione delle istruzioni.

Le esigenze di sicurezza non devono essere utilizzate automaticamente per giustificare l'esclusione o una collocazione deteriore della persona con disabilità, ma devono essere oggetto di una valutazione tecnica volta a conciliare sicurezza e partecipazione.

9. Formazione del personale e qualità dell'accoglienza

La preparazione del personale deve essere proporzionata alla dimensione e alla complessità dell'evento.

Un piccolo evento può non richiedere personale esclusivamente dedicato all'accessibilità, ma chi svolge funzioni di accoglienza deve comunque possedere conoscenze essenziali per interagire in maniera rispettosa e appropriata con le persone con disabilità.

Nei grandi eventi è invece opportuno prevedere un'organizzazione più strutturata, con personale specificamente formato, referenti individuati, procedure definite di accoglienza e capacità di intervento nelle situazioni di emergenza.

La formazione deve essere orientata al rispetto della dignità, dell'autonomia e della libertà di scelta, alla corretta comunicazione, alla conoscenza delle principali esigenze di accessibilità e alla gestione appropriata delle richieste di assistenza e accomodamento ragionevole.

10. Condizioni economiche e accompagnatore necessario

L'assenza di una disciplina nazionale uniforme sulle agevolazioni non impedisce di adottare politiche tariffarie volte a evitare che la necessità dell'accompagnatore diventi un ostacolo economico alla partecipazione.

L'Autorità invita in particolare gli organizzatori di eventi finanziati o sostenuti con risorse pubbliche a valutare forme di gratuità o agevolazione per l'accompagnatore quando la sua presenza sia necessaria all'effettiva partecipazione della persona con disabilità.

Le condizioni economiche applicate devono comunque essere comunicate con chiarezza e le eventuali agevolazioni devono essere ottenibili attraverso procedure semplici e accessibili.

Resta ferma la necessità di una specifica disciplina legislativa qualora si intenda introdurre a livello nazionale un diritto uniforme alla gratuità o alla riduzione tariffaria.

11. Documentazione e tutela della riservatezza

Le informazioni richieste alla persona per l'accesso a posti riservati, agevolazioni o servizi devono essere limitate a quanto effettivamente necessario.

Quando la Carta europea della disabilità sia idonea allo scopo, ne deve essere favorito l'utilizzo, così come quello degli altri strumenti pubblici disponibili, evitando richieste generalizzate di diagnosi, documentazione clinica o interi verbali contenenti informazioni eccedenti.

Ogni trattamento di dati deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, proporzionalità e riservatezza.

12. Eventi finanziati, patrocinati o organizzati da soggetti pubblici

L'impiego di risorse pubbliche per attività culturali deve essere orientato alla più ampia partecipazione della collettività.

L'Autorità raccomanda pertanto alle amministrazioni pubbliche di valorizzare l'accessibilità, nell'ambito delle rispettive competenze, nei bandi, negli avvisi, nelle

convenzioni, nei finanziamenti, nelle concessioni di spazi e nelle altre forme di sostegno pubblico agli eventi.

Il livello delle misure richieste deve essere proporzionato alla natura e alle dimensioni dell'iniziativa, l'Autorità raccomanda, tuttavia, che l'accessibilità costituisca un elemento ordinario della progettazione, della valutazione e della rendicontazione degli eventi sostenuti con risorse pubbliche.

La presente Raccomandazione non introduce autonomamente nuovi requisiti autorizzatori o nuove cause di diniego e revoca, che possono derivare esclusivamente dalla normativa vigente.

13. Partecipazione delle persone con disabilità

La progettazione e il progressivo miglioramento dell'accessibilità devono valorizzare il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano. Tale coinvolgimento assume particolare rilevanza per le strutture stabilmente destinate allo spettacolo, per i grandi eventi e per le iniziative finanziate con risorse pubbliche e dovrebbe avvenire, ove possibile, già nella fase di progettazione, affinché le criticità possano essere individuate prima della realizzazione dell'evento.

14. Monitoraggio e ruolo dell'Autorità

L'Autorità continuerà a raccogliere e approfondire le segnalazioni relative all'accessibilità degli spettacoli dal vivo e, nell'ambito delle attribuzioni e con gli strumenti previsti dall'ordinamento, potrà svolgere verifiche, promuovere interlocuzioni istituzionali, formulare raccomandazioni e proposte ed esercitare le proprie funzioni rispetto alle situazioni discriminatorie o ai casi di rifiuto dell'accomodamento ragionevole.

L'analisi delle segnalazioni consentirà inoltre di individuare criticità ricorrenti, differenze territoriali e buone pratiche, contribuendo alla progressiva definizione di standard più uniformi.

La conformità formale ai requisiti tecnici applicabili non esclude la possibilità di verificare se, nel caso concreto, determinate modalità organizzative producano effetti discriminatori o rendano necessario un accomodamento ragionevole.

15. Necessità di una disciplina nazionale organica

La presente Raccomandazione opera nell'ambito della normativa vigente e delle attribuzioni dell'Autorità e non intende sostituirsi alla funzione legislativa.

L'esperienza maturata e le criticità che continuano a emergere evidenziano tuttavia l'opportunità di pervenire a una disciplina nazionale organica capace di assicurare livelli uniformi di tutela sull'intero territorio.

Appare in particolare necessario approfondire in sede legislativa la definizione degli standard quantitativi e qualitativi dei posti accessibili, la loro distribuzione nelle diverse aree degli eventi di maggiore dimensione, le condizioni relative all'accompagnatore, le eventuali agevolazioni economiche, i requisiti minimi di accessibilità sensoriale e comunicativa, la disciplina della Dichiarazione di Accessibilità, gli obblighi specifici per gli eventi finanziati con risorse pubbliche, i sistemi di monitoraggio e le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Tali standard dovranno anch'essi essere costruiti secondo un criterio di proporzionalità, evitando di applicare indistintamente lo stesso modello organizzativo a manifestazioni profondamente diverse per dimensione e complessità, ma assicurando in ogni caso un nucleo fondamentale e non comprimibile di accessibilità, uguaglianza e non discriminazione.

L'Autorità segnala pertanto al Governo e al Parlamento l'opportunità di proseguire l'approfondimento finalizzato alla definizione di una disciplina nazionale organica in materia di accessibilità agli spettacoli dal vivo.

16. Destinatari e seguito

La presente Raccomandazione è trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Interno, alle Regioni e Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all'ANCI.

Essa è altresì portata a conoscenza delle principali organizzazioni rappresentative degli operatori dello spettacolo dal vivo, dei gestori delle strutture e dei sistemi di biglietteria e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

L'Autorità promuoverà il confronto con le amministrazioni e i soggetti interessati e valuterà, sulla base delle segnalazioni e degli esiti del monitoraggio, le ulteriori iniziative di propria competenza.

17. CONCLUSIONI

La partecipazione agli spettacoli dal vivo costituisce parte della vita culturale, sociale e relazionale della persona.

Una società inclusiva non può richiedere alla persona con disabilità di negoziare, evento dopo evento, il proprio diritto a partecipare. Al tempo stesso, l'accessibilità deve essere costruita secondo soluzioni ragionevoli e proporzionate alle effettive caratteristiche delle iniziative: un piccolo spettacolo e un evento con migliaia di partecipanti richiedono inevitabilmente modelli organizzativi differenti.

Ciò che non cambia è il diritto.

L'accessibilità significa poter conoscere l'evento, scegliere, prenotare, raggiungere il luogo, entrare, assistere allo spettacolo insieme alle persone scelte, utilizzare i servizi, comunicare, essere al sicuro e uscire in condizioni di dignità, autonomia e uguaglianza con gli altri.

La proporzionalità deve rendere le misure concretamente applicabili e sostenibili, non ridurre la tutela dei diritti.

L'accomodamento ragionevole resta lo strumento necessario per rispondere alle esigenze individuali che non possano essere soddisfatte dalle misure generali; esso non può tuttavia sostituire l'obiettivo di progettare eventi e servizi ordinariamente accessibili.

La presente Raccomandazione intende pertanto contribuire alla costruzione di un quadro nazionale fondato su accessibilità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, nella prospettiva di garantire a ogni persona con disabilità l'effettiva possibilità di partecipare alla vita culturale della comunità.

IL COLLEGIO

Firmato digitalmente da: Maurizio Borgo
Data: 22/09/2026 12:25:57

avv. Maurizio Borgo.....



Francesco Vaia
23.09.2026 12:13:06 GMT+02:00

prof. Francesco Vaia.....

ing. Antonio Pelagatti.....

Firmato digitalmente da: Antonio Pelagatti
Data: 23/09/2026 15:17:24



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

Delibera del Garante n. 32 del 18 settembre 2026

Oggetto: Raccomandazione recante *"principi e indirizzi in materia di accessibilità, fruibilità e piena partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo"*.
ADOZIONE.

Oggetto: Raccomandazione recante *"principi e indirizzi in materia di accessibilità, fruibilità e piena partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo"*.

ADOZIONE

IL GARANTE

il giorno **18** del mese di **settembre** dell'anno **2026**, in Roma, presso la sede legale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, presenti l'avv. Maurizio Borgo, il prof. Francesco Vaia e l'ing. Antonio Pelagatti, Collegio del Garante regolarmente costituito;

vista

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18;

visti

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione;
- gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

vista

- la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

visto

- il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità" (in seguito denominata "Autorità") e successive modifiche e integrazioni;

considerato

- che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l'Autorità vigila sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità e può formulare raccomandazioni, promuovere interventi e misure idonee al superamento delle criticità rilevate;

visto

- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e, in particolare, l'articolo 17, che ha introdotto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 l'articolo 5-bis in materia di accomodamento ragionevole;
- il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, di attuazione della direttiva (UE) 2019/882, con particolare riferimento, per quanto applicabile, all'accessibilità dei servizi, compresi i servizi di commercio elettronico;

vista

- la normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza, prevenzione incendi, pubblico spettacolo e protezione dei dati personali;

considerato

- che l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità opera al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al diritto dell'Unione europea, alla Costituzione e alla normativa nazionale;
- che l'Autorità costituisce una componente del sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità e di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione ONU e che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul rispetto dei diritti, contrasta le discriminazioni dirette e indirette e il rifiuto dell'accomodamento ragionevole, riceve e approfondisce segnalazioni, svolge verifiche anche d'ufficio e promuove interventi e misure idonei al superamento delle criticità riscontrate;
- che il decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123 ha ulteriormente rafforzato gli strumenti attribuiti all'Autorità, ampliandone le funzioni consultive e gli strumenti di tutela anche in sede giudiziaria e confermandone il ruolo di garanzia rispetto alle situazioni che incidono sull'effettivo godimento dei diritti delle persone con disabilità;
- che l'articolo 30 della Convenzione ONU riconosce alle persone con disabilità il diritto di partecipare, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e richiede l'adozione di misure appropriate affinché possano accedere ai luoghi e ai servizi culturali;
- che la possibilità di assistere a un concerto, a una rappresentazione teatrale, a uno spettacolo musicale o artistico, a un festival o ad altra manifestazione culturale costituisce espressione dei diritti alla partecipazione, all'autodeterminazione, alla socialità e all'inclusione nella comunità;

rilevato

- che continuano a verificarsi situazioni nelle quali le persone con disabilità incontrano ostacoli di carattere fisico, sensoriale, comunicativo, cognitivo, digitale, procedurale e organizzativo che possono limitarne o impedirne la piena partecipazione agli spettacoli dal vivo;

considerato

- che la mera possibilità materiale di accedere al luogo dell'evento non esaurisce il concetto di accessibilità e che l'intera esperienza di partecipazione deve poter essere fruita, per quanto concretamente possibile, in condizioni di dignità, autonomia, sicurezza e uguaglianza, dalla ricerca delle informazioni e dall'acquisto del biglietto sino all'ingresso, alla fruizione del posto e dei servizi, alla comunicazione e all'uscita;
- che le misure di accessibilità devono essere individuate secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, in relazione alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'evento, fermo restando il rispetto dei diritti alla dignità, all'autonomia, all'accessibilità e alla non discriminazione;
- che particolare rilievo assume la disponibilità preventiva di informazioni chiare, specifiche e aggiornate sulle effettive condizioni di partecipazione all'evento;

ritenuto

- in tale prospettiva, opportuno promuovere, quale buona pratica, l'adozione di una **Dichiarazione di Accessibilità dell'evento**, quale strumento di trasparenza, responsabilizzazione e programmazione, da modulare secondo criteri di proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell'iniziativa e senza attribuirle, nell'attuale quadro normativo, natura di autonomo requisito autorizzatorio;

considerato

- che, quando le misure generali di accessibilità non siano sufficienti rispetto alla specifica situazione della persona, deve essere valutata l'adozione di un accomodamento ragionevole nei termini previsti dall'ordinamento;
- che particolare attenzione deve essere assicurata agli eventi organizzati, patrocinati, finanziati o comunque sostenuti con risorse pubbliche, per i quali l'accessibilità deve essere valorizzata nell'ambito della progettazione, delle procedure di sostegno e della rendicontazione, secondo criteri di proporzionalità;

ritenuto

- necessario individuare principi e indirizzi capaci di orientare le amministrazioni pubbliche, gli organizzatori, i gestori degli spazi, i soggetti che gestiscono i sistemi di biglietteria e gli altri operatori coinvolti, affinché l'accessibilità e la piena partecipazione delle persone con disabilità siano considerate, fin dalla progettazione e dall'organizzazione degli spettacoli dal vivo, componenti ordinarie della qualità dell'evento e condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali;
- altresì, opportuno promuovere il confronto istituzionale finalizzato alla progressiva definizione di un quadro nazionale maggiormente organico e uniforme in materia di accessibilità agli spettacoli dal vivo, ferma restando la competenza del legislatore nella definizione di eventuali nuovi obblighi, requisiti e standard; la Raccomandazione formula espressamente tale segnalazione al Governo e al Parlamento.

dichiarata

- la regolarità giuridico-amministrativa del presente provvedimento;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti dell'Autorità;
- che in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di adottare la **Raccomandazione n.05 del 18 settembre 2026** - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.20/2024, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123 - recante **"principi e indirizzi in materia di accessibilità, fruibilità e piena partecipazione delle persone con disabilità agli spettacoli dal vivo"** (cfr. allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di **disporre** la trasmissione della Raccomandazione, per quanto di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Interno, alle Regioni e Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all'ANCI;
3. di **disporre** che la Raccomandazione sia altresì portata a conoscenza delle principali organizzazioni rappresentative degli operatori dello spettacolo dal vivo, dei gestori delle strutture e dei sistemi di biglietteria e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità;
4. di **demandare** all'Ufficio dell'Autorità gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, comprese le attività di trasmissione e diffusione, le interlocuzioni con le amministrazioni e i soggetti interessati e il monitoraggio delle criticità emergenti dall'applicazione dei principi e degli indirizzi contenuti nella Raccomandazione;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
5. di **dare atto** che la presente deliberazione è adottata dal Collegio nella seduta del 18.09.2026, come risulta dal verbale della medesima seduta. Le firme digitali, anche qualora apposte in data successiva, hanno valore di attestazione della corrispondenza del documento informatico alla decisione assunta nella predetta seduta e non incidono sulla data di adozione ed efficacia dell'atto.

Il Collegio

- avv. Maurizio Borgo
- prof. Francesco Vaia
- ing. Antonio Pelagatti

Firmato digitalmente da: Maurizio Borgo
Data: 22/09/2026 12:24:33

Francesco Vaia
23.09.2026 12:13:06
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: Antonio Pelagatti
Data: 23/09/2026 15:14:43

il Direttore Generale Ufficio del Garante
ing. Ciro Verdoliva

CIRO VERDOLIVA
23.09.2026 17:30:46
GMT+02:00

il segretario verbalizzante
dott. Paolo Failla Giacomobono

PAOLO FAILLA
GIACOMOBONO
24.09.2026 09:23:08
GMT+02:00